

Cassazione civile sez. I, 28/02/2024, n. 5262

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3698/2023 R.G.

proposto da:

Mi.Li., elettivamente domiciliato in Eboli, via Rione della Pace n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Alfonso Forlenza, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso

- ricorrente -

contro

Mi.St., elettivamente domiciliata in Battipaglia, via Gonzaga n. 81, presso lo studio dell'Avvocato Alfonso Landi, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1045/2022 depositata il 2/8/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/2/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza pubblicata in data 12 marzo 2018, faceva obbligo a Mi.Li padre di corrispondere alla figlia Mi.St. figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno mensile di Euro 200,00, a decorrere dal marzo 2018.

2. La Corte distrettuale di Salerno, a seguito dell'appello principale di Mi.St. e dell'appello incidentale di Mi.Li., rilevava che, al presente, il mantenimento della giovane proveniva in parte da redditi propri, costituiti dalla percezione di un canone di locazione di Euro 350,00 mensili, in parte dalle dazioni della zia materna.

Osservava che l'obbligo per il padre di mantenere la figlia permaneva fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da intendersi come godimento di un reddito adeguato ad assicurare alla giovane un'autosufficienza economica completa.

Riteneva che la somma posta a carico del genitore fosse stata correttamente determinata sulla base delle condizioni della richiedente, del suo reddito e di quello paterno.

Condivideva la statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva reputato che la zia adempiente in luogo del padre fosse la sola legittimata ad agire iure proprio nei confronti dell'appellato per il rimborso di quanto sino ad allora pagato per il mantenimento della nipote.

Reputava infine, in parziale accoglimento dell'appello principale, che la decorrenza dell'assegno riconosciuto in favore della giovane dovesse essere fatta risalire alla data della domanda.

3. Mi.Li. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 2 agosto 2022, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Mi.St..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 155-quinquies cod. civ. (rectius 337-septies cod. civ.), perché la Corte di merito, pur condividendo la statuizione del tribunale in ordine al fatto che la zia adempiente in luogo del padre fosse la sola legittimata ad agire iure proprio nei confronti di quest'ultimo, per il rimborso di quanto sino ad allora pagato per il mantenimento di Mi.St., ha erroneamente disposto che il mantenimento decorresse dalla data della domanda iniziale, facendo riferimento a un principio che non poteva essere applicato al caso di specie, ove era emerso che la parente aveva provveduto al mantenimento della nipote fino all'emissione della sentenza di primo grado.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello ha disposto che l'obbligo di mantenimento decorresse dalla proposizione della domanda nonostante quanto risultato provato in primo grado e la possibilità che le condizioni economiche fossero mutate.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.

5.1 Le doglianze in esame pongono in rilievo l'inconciliabilità delle statuizioni contenute all'interno della decisione impugnata: la quale, da un lato, ha registrato che dal 2013 all'attualità la zia materna aveva provveduto a integrare le sostanze della nipote al fine di assicurarne il mantenimento, restando ella la sola legittimata ad agire nei confronti del genitore inadempiente per il rimborso di quanto da lei pagato;

dall'altro, ha retrodatato l'accoglimento della domanda proposta da Mi.St. nei confronti del padre al momento della sua presentazione, riconoscendo così una doppia legittimazione - in capo sia alla zia che alla giovane - a pretendere la medesima somma.

La questione oggetto della verifica devoluta al giudice di legittimità, e come tale sottratta al giudicato interno perché investita dall'impugnazione, deve perciò essere identificata nell'individuazione del soggetto legittimato a pretendere dal padre il contributo al mantenimento per il periodo intercorrente fra la data di introduzione della domanda e la decisione di primo grado.

5.2 Una volta constatato come la doglianza presentata, calibrata sulla questione appena descritta, abbia impedito il passaggio in giudicato dei due corni della decisione interessati dalla critica, occorrerà ricordare come questa Corte, in base al principio *iura novit curia* (che può e deve trovare applicazione nell'intero ambito della parte di sentenza non coperta dal giudicato interno), possa estendere la sua verifica a tutti i profili in cui è scomponibile la statuizione sul punto impugnato (Cass. 14421/1999), a partire dalla legittimazione a pretendere il pagamento della somma in discorso.

A questo riguardo, mentre non può essere posta in dubbio la legittimazione di *Mi.St.*, dato che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati (v., per tutte, Cass. 5652/2012), sorge con decorrenza dalla nascita (Cass. 22506/2010) e non viene meno per il fatto che a ciò altri abbiano provveduto, la legittimazione della parente è stata riconosciuta dalla Corte distrettuale senza il preventivo accertamento del ricorrere dei presupposti dell'istituto della gestione di affari.

Infatti, l'istituto della *negotiorum gestio*, quale disciplinato dagli artt. 2028 e ss. cod. civ., postula lo spontaneo svolgimento di un'attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse di un altro soggetto (Cass. 23823/2004, Cass. 4623/2001).

Nel caso di specie la Corte di merito non si è preoccupata di acclarare l'*animus aliena negotia gerendi*, cioè il proposito di agire per conto e vantaggio di altri (v. Cass. 550/1964), dato che si è limitata ad accertare che la zia materna aveva provveduto interamente al mantenimento della nipote senza verificare, però, se una simile condotta fosse stata tenuta nell'interesse proprio, per spirito di liberalità nei confronti della ragazza (figlia della sorella defunta in pendenza del giudizio di separazione), piuttosto che in adempimento degli obblighi del padre.

La statuizione della Corte di merito, in punto di attribuzione della legittimazione *iure proprio* alla sola zia, per il rimborso di quanto pagato per il mantenimento ex art. 2031 cod. civ., manca, quindi, di uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto della gestione d'affari, cioè dell'accertamento della presenza nell'agente dello specifico intento di amministrare affari non propri per conto di colui cui gli affari stessi appartenevano e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

5.3 Sgombrato così il campo dall'erronea affermazione compiuta dalla Corte distrettuale in punto di legittimazione della zia materna, non rimane che constatare la correttezza dell'individuazione della decorrenza dell'obbligo di mantenimento riconosciuto a carico del padre.

Infatti, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale (Cass. 8816/2020).

Il giudice può stabilire una diversa decorrenza in momenti in tutto o in parte posteriori nel caso in cui sussistano particolari circostanze emergenti dall'istruttoria (cfr. Cass. 12708/2023), che nel caso di specie, però, non sono state neppure allegate.

6. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., "per avere la Corte d'Appello compensato per la metà le spese di lite e condannato il Mi.Li. al rimborso dell'altra metà delle spese in favore di Mi.St. con attribuzione al difensore antistatario".

7. Il motivo è inammissibile, in ragione della sua assoluta genericità, in quanto non spiega in alcun modo le ragioni per cui la decisione assunta dalla Corte di merito nel regolare le spese di lite sia erronea.

L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata.

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2024.